

# **REATI CONTRO GLI ANIMALI E PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO**

A cura di Dott. Giuseppe Saieva  
Procuratore Capo presso la Procura di Rieti

Publicazione tratta dal Convegno  
**Sulla tutela giuridica degli animali**  
Evoluzione della normativa e della sua applicazione  
anche alla luce della recente legge sulla tenuità del fatto.  
**Aspetti sostanziali e procedurali.**

Martedì 22 settembre 2015  
dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Sala ISMA del Senato della Repubblica  
Roma - Piazza Capranica 72

con il patrocinio di



*Ministero della Salute*



Da poco più di un decennio, grazie al fattivo impegno ed alle iniziative delle associazioni animaliste, è stata introdotta una normativa organica idonea ad assicurare agli animali una tutela sufficientemente adeguata e comunque idonea a superare il precedente strumento normativo che fino al 2004 costituiva l'unica risposta sanzionatoria per i reati commessi contro l'incolumità psico-fisica degli animali, ossia l'art. 727 c.p.; contravvenzione che consentiva di perseguire una serie di comportamenti devianti, suscettibili di integrare varie ipotesi di maltrattamento, ma punita con una semplice ammenda suscettibile di aumento nei casi in cui venivano inflitte all'animale particolari sofferenze e di ulteriore aumento, nel caso estremo in cui ne conseguiva la morte.

È infatti del 20 luglio 2004, la legge n. 189, recante "disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

Tale legge, prevedendo quattro ipotesi delittuose in luogo del precedente reato contravvenzionale, consente oggi di applicare pene detentive e pecuniarie, di usufruire di termini prescrizionali più ampi, ma soprattutto di adeguare la tutela accordata all'evoluzione del concetto di animale come essere senziente e non come semplice strumento di lavoro o di compagnia. Agli animali non è tuttavia riconosciuta la condizione giuridica di soggetti di diritto, essendo innalzato a "bene giuridico" meritevole di tutela penale il "sentimento per gli animali" ossia il patimento che dalla loro sofferenza può derivare alle persone che nutrono nei loro confronti affetto o un mero sentimento di empatia.

Le figure delittuose introdotte dalla legge n. 189 del 2004 prevedono:

☛ l'uccisione di animale per crudeltà o senza necessità, punita con la reclusione da quattro mesi a due anni (art. 544-*bis* c.p.);

☛ il maltrattamento di animali ossia il fatto di chi per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ovvero somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro (art. 544-*ter* c.p.);

☛ l'organizzazione o la promozione di spettacoli e manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali; ipotesi punita con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro; pena aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o per fini di lucro ovvero ancora se ne deriva la morte dell'animale (art. 544-*quater* c.p.)

☛ la promozione, l'organizzazione o la direzione di combattimenti o di competizioni non autorizzate tra animali; ipotesi punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro; pena aumentata fino alla metà in varie ipotesi tra cui come nel caso di concorso con minorenni o di persone armate (art. 544-*quinquies* c.p.); norma che punisce anche gli allevatori e gli addestratori di animali destinati ai combattimenti ovvero chi organizza o effettua scommesse sui combattimenti.

Con la medesima legge citata mediante riformulazione totale dell'art. 727 c.p. (reato punito con la pena detentiva dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 Euro) sono state poi inserite due nuove ipotesi contravvenzionali. La prima di abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, ovvero la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze,. La seconda di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti (*canis familiaris e felis catus*), nonché di divieto d'introdurre e commercializzare le stesse nel territorio nazionale; fatti puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno e con la sanzione fino a 100.000 euro.

Una semplice lettura delle citate disposizioni normative consente di rilevare che si tratta di ipotesi di reato per le quali il legislatore ha previsto pene detentive non superiori a cinque anni (o pene pecuniarie), con la conseguenza che la recente disposizione normativa di cui all'art. 131-*bis* c.p., inserita dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, in attuazione della l. 28 aprile 2014, n. 67, ha reso concreto il pericolo di vanificare la normativa emanata sin dal 2004 per assicurare una adeguata tutela agli animali.

Invero pur non essendo il nuovo istituto di agevole applicazione per i reati previsti dagli artt. 544 bis e segg. c.p., oltre che alla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., non appare scongiurato il timore di una applicazione tutt'altro che sporadica della nuova disposizione normativa a detti reati; in particolare non può escludersi che nei casi in cui non ricorra il requisito della "crudeltà", unico indice espressamente inserito dal legislatore nell'art. 131 bis c.p. a tutela degli animali, taluno, sulla base di considerazioni personali fondate su concezioni ormai superate (ma tuttora condivise da chi invita a non spendere soldi per salvare cani e gatti ed a destinarli semmai a coloro che salvano vite umane), possa essere indotto a ritenere di particolare tenuità l'uccisione ed il maltrattamento di animali.

Già nei primissimi giorni dalla introduzione dell'art. 131 bis c.p. è stato infatti segnalato qualche caso di applicazione della norma per casi di maltrattamento, ma l'auspicio non può che essere quello che prevalga in ogni caso la corretta interpretazione sistematica della normativa vigente che a partire dall'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sancisce la piena affermazione degli animali come esseri senzienti cui accordare una concreta tutela che non rimanga ancorata a mere affermazioni di principio.

A tal fine non potranno che essere gli enti e le associazioni di protezione animale previste dall'art. 19 *quater* delle disposizioni di coordinamento per il codice penale, cui la legge riconosce il diritto di intervenire nel giudizio e far sì che nei tribunali prevalgano il buon senso e le ragioni in difesa degli animali.

La citata norma di coordinamento consente infatti di individuare gli enti che perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge ed ai quali potranno essere affidati gli animali vittime di maltrattamento in caso di sequestro preventivo nel corso del giudizio e di confisca all'esito del medesimo.